

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.	Confartigianato Conferma il divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero o di maggior spessore ed introduce formalmente la prezzatura nonché un insieme di norme che introducono gradualmente restrizioni alla commercializzazione delle borse cd. ultraleggere con abbandono di quelle non ecologiche prevedendo per queste la prezzatura.

MINISTERO DELLA SALUTE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.</p>	<p>Confindustria Va rilevato, in primis, come l'obbligo in questione si applichi esclusivamente alle imprese che producono in Italia e che, pertanto, subiscono maggiori costi rispetto ai produttori degli altri Paesi UE che, grazie alla clausola di mutuo riconoscimento prevista dal decreto legislativo, in ossequi al Trattato di funzionamento dell'UE, possono comunque vendere in Italia prodotti privi di questa indicazione. La norma, pertanto, genera un duplice svantaggio economico alle imprese. Da un lato genera costi di adeguamento dell'etichetta, dall'altro scarica tali maggiori costi sulle sole imprese nazionali che, pertanto, devono subire uno svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'UE. La norma, inoltre, dà la possibilità ad operatori stranieri di "ingannare legalmente" un consumatore, facendo passare per italiano un prodotto soltanto perché confezionato in territorio nazionale. Infine un onere diretto deriva dall'incertezza normativa che il provvedimento pone in relazione a determinati aspetti creando difficoltà applicative a carico delle imprese che sono costrette a spendere denaro in consulenze di natura legale, tecnica e regolatoria.</p> <p>Confartigianato Si segnalano nuovi oneri amministrativi relativi all'inserimento dell'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento.</p> <p>Confcommercio Il Ministero non ha presentato la relazione sul bilancio degli oneri. Nell'AIR allegato allo schema di decreto era indicato, genericamente, che l'onere era ritenuto "di impatto irrisorio per le aziende", nonché "un onere molto basso ed ancor più trascurabile" considerando che molte imprese provvedono in economia alla stampa delle etichette e che molte fornivano già su base volontaria tale indicazione. Ciò non toglie che sia necessario condurre una stima puntuale di tali oneri, indicando il numero di imprese interessate dalla misura. In assenza di tale stima, il giudizio relativo all'impatto dell'onere non può essere condiviso.</p>
<p>Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti</p>	<p>Confartigianato Si segnala l'introduzione di una serie di sanzioni per chi non utilizza le cautele previste dalla legge. Il meccanismo previsto dalla legge contempla una prima fase in cui, se la violazione viene ritenuta episodica o di lieve entità, l'autorità amministrativa di controllo effettua una semplice diffida ad ottemperare agli obblighi. In caso di recidiva, di mancata ottemperanza, o in caso la violazione sia sistematica e di grave entità, scatta la sanzione.</p>

Confcommercio

Il Ministero non ha presentato la relazione sul bilancio degli oneri. Nell'AIR allegato allo schema di decreto era menzionata l'introduzione dell'onere in questione, ma non ne veniva fornita alcuna stima. Lo stesso Ministero, con successive note, ha provveduto a precisare la tipologia di imprese interessate dalla misura. Poiché tale obbligo di comunicazione non è direttamente previsto dalla normativa dell'Unione europea, lo stesso sembra configurare un caso di *goldplating*

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.	<p>Confindustria Condivide l'approccio di semplificazione seguito dal DPR.</p> <p>Confartigianato Il procedimento nei casi di interventi si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi).</p>

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.</p>	<p>Confartigianato Si segnalano i seguenti oneri introdotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possesso della licenza di pubblica sicurezza quale requisito indispensabile per l'iscrizione all'OAM; • obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell'attività; • previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell'oggetto prezioso scambiato; • piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni.

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.</p>	<p>Confindustria A agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (art. 1, comma 3) Le disposizioni prevedono un'ulteriore proroga di un anno per le agevolazioni in oggetto. C'è la rimodulazione delle aliquote per favorire interventi che riguardino l'edificio nel suo complesso, rispetto a singoli interventi. Viene introdotta una nuova agevolazione per gli interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica sullo stesso immobile situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3. L'onere del controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione in materia di efficienza energetica è attribuito all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).</p> <p>Proroga del super e iperammortamento (art.1, commi 29-36) Con riferimento alla disciplina del super e iper-ammortamento, non si segnalano specifici oneri amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'anno precedente. Accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, sono state introdotte le disposizioni che consentono alle imprese di sostituire i beni agevolati con beni aventi caratteristiche simili o superiori, senza perdere l'originaria fruizione del vantaggio fiscale. È necessario che l'impresa attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole ordinarie già stabilite dalla Legge di Bilancio 2017.</p> <p>Credito d'imposta "Formazione 4.0" (art.1, commi 46-56) L'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono nella formazione del personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 4.0 accoglie una specifica richiesta di Confindustria avanzata per favorire il passaggio ai nuovi paradigmi produttivi dell'Industria 4.0. In attesa del decreto attuativo, resta qualche riserva in merito alla previsione di un accesso all'agevolazione condizionato alla necessità che il piano formativo sia espressamente previsto nei contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <p>Fatturazione elettronica (art.1, commi 909-935) L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati comporta un importante adeguamento di tutti i sistemi informatici - gestionali che si traduce in ingenti costi per le imprese. Si tratta di un aggravio economico che investirà sia i soggetti che attiveranno per la prima volta i canali di fatturazione elettronica, sia le imprese più avanzate in questo processo di informatizzazione in quanto, l'estensione generalizzata della fatturazione elettronica, comporterà inevitabilmente l'adeguamento o implementazione delle procedure attivate negli scorsi anni. Inoltre, si evidenzia che l'introduzione di un obbligo di così ampia portata, in termini di impatti economici e organizzativi, non è stato accompagnato dalla riduzione o semplificazione di altri adempimenti. Gli incentivi introdotti dalla norma, infatti, si sono limitati all'eliminazione della trasmissione dei dati fatture (cd. Spesometro), mentre non hanno riguardato le ulteriori modalità di fatturazione, quali <i>split payment</i> e <i>reverse charge</i>, introdotte con le medesime finalità antifrode.</p>

Proroga entrata in vigore indici sintetici di affidabilità (art.1, comma 931)

La norma rinvia al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tutti i settori economici.

Era stato previsto, infatti, dalla Legge di Bilancio 2017 che gli ISA sarebbero andati progressivamente per singoli settori (nell'arco di un triennio) a sostituire tutti gli attuali studi di settore quale strumento di controllo fiscale sui contribuenti di minori dimensioni (ricavi/compensi non superiori a 5.165 milioni di euro).

Tale aggiornamento progressivo avrebbe, però, creato una disparità di trattamento tra contribuenti in base al settore di appartenenza, con l'effetto che nel medesimo anno alcune PMI avrebbero potuto fruire del regime premiale dei nuovi ISA, mentre altre PMI sarebbero rimasti soggetti all'accertamento presuntivo in base agli studi di settore.

Pertanto, sebbene il rinvio dell'entrata in vigore degli ISA comporti, per tutti i contribuenti di minori dimensioni, la conferma di un onere amministrativo derivante dalla compilazione ed invio del modello studi di settore all'Agenzia delle Entrate, tale soluzione appare necessaria per evidenti ragioni di equità.

Modifiche ai termini di scadenza fiscali (art.1, commi 932-934)

Le modifiche apportate ai termini di scadenza fiscale hanno come obiettivo quello di evitare delle sovrapposizioni temporali nelle scadenze di alcuni principali adempimenti fiscali (modello 730, spesometro, modello 770 e Certificazioni Uniche, dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP).

Ciò costituisce un'evidente semplificazione degli oneri amministrativi da parte delle imprese, permettendo una migliore gestione del personale da destinare all'assolvimento di tali adempimenti.

Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali (art.1, commi 937-943)

L'introduzione di misure finalizzate al contrasto delle frodi nel settore degli oli minerali arriva in risposta alle numerose richieste presentate, negli ultimi anni, dalle imprese del settore, al fine di fronteggiare la concorrenza del mercato parallelo di combustibili che circolano senza assolvere le imposte (IVA e accise).

È introdotto l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA che deve avvenire nel momento stesso dell'immissione in consumo o dell'estrazione dal deposito.

Nonostante la condivisibile finalità antifrode, la misura comporta per gli operatori l'aggravio di dover versare l'IVA in via anticipata, senza compensazioni, per tutte le immissioni in consumo dei prodotti considerati. Onde evitare di rendere eccessivamente gravosa l'attività dei depositi, con significative ripercussioni sull'efficienza complessiva della filiera, sono stati introdotti alcuni casi di esclusione, laddove vi siano specifici requisiti di affidabilità o siano prestate idonee garanzie, per non pregiudicare l'efficacia della norma nel contrasto all'illegalità.

Pagamento delle pubbliche amministrazioni (art.1, commi 986-989)

La scelta di operare un dimezzamento delle soglie di vigilanza (da 10.000 a 5.000 euro) per l'erogazione dei pagamenti dei debiti commerciali da parte della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 48-bis DPR n. 602/1973), a fronte della sussistenza di debiti fiscali inevasi in capo ai fornitori solleva forti perplessità.

Le nuove disposizioni, infatti, rischiano di dilatare ulteriormente i tempi di pagamento dei crediti commerciali da parte della PA e delle società a prevalente controllo pubblico; tempi che risultano non ancora normalizzati.

I ritardi che continuano a registrarsi in taluni comuni o settori appaiono in grado di creare tensioni finanziarie alle imprese, impedendo loro di onorare i debiti con lo Stato, e generando un circolo vizioso, tenuto conto anche della portata limitata delle misure che consentono la compensazione tra crediti e debiti verso la PA.

Peraltro evidenziamo come la riduzione della soglia fissata dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per effetto del richiamo diretto operato dall'art. 80 del Codice degli appalti pubblici alla suddetta norma, comporta anche una riduzione dell'ammontare di omessi pagamenti fiscali oltre il quale scatta l'irregolarità fiscale in capo al partecipante alla gara di appalto e la sua conseguente esclusione dalla procedura.

Sospensione deleghe pagamento (art.1, comma 990)

La misura in oggetto ripropone nuovamente il meccanismo di contrasto alle indebite compensazioni che sembra, in parte, sovrapporsi nei suoi obiettivi a misure vigenti e replicare misure che sono state in passato introdotte e poi abrogate.

Con riferimento alle misure già in vigore, si ricorda che ad oggi vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle compensazioni orizzontali di crediti fiscali di importo superiore a 5.000 euro e che i titolari di partita IVA sono comunque tenuti ad utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base di ciò, un presidio aggiuntivo, atto a consentire la sospensione fino a 30 giorni nell'esecuzione delle deleghe di pagamento, appare ridondante, poco efficiente e atto a creare un ulteriore livello di complessità a carico delle imprese, con conseguenti maggiori oneri amministrativi per le stesse.

Misure fiscali economia digitale (art.1, commi 1010-1019)

Con l'intento di introdurre forme di tassazione specifiche per l'economia digitale i commi da 1010 a 1019 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 hanno apportato significative modifiche sotto due distinti profili:

- Ridefinendo i criteri nazionali che disciplinano il concetto di stabile organizzazione mediante la modifica in più punti dell'articolo 162 TUIR.
- Disciplinando una nuova imposta sulle transazioni digitali rese nei confronti delle imprese residenti in Italia.

Per quanto concerne il primo punto (modifiche al concetto di SO) il contenuto delle nuove norme risulta condivisibile e in grado di produrre effetti positivi in termini di semplificazione per le imprese.

In particolare, le integrazioni alle fattispecie che non costituiscono stabile organizzazione, che chiariscono l'efficacia delle esenzioni relative alle attività preparatorie e ausiliarie e che precisano i criteri di sussistenza della stabile organizzazione personale, costituiscono un adeguamento dell'ordinamento nazionale ai nuovi standard internazionali, concordati in esito al progetto BEPS (action 7) dell'OCSE.

Un giudizio critico deve invece essere espresso in merito all'inserimento, mediante le norme in commento, al primo comma dell'articolo 162 del TUIR, della nuova lettera f-bis) con cui il legislatore ha compiuto il tentativo poco chiaro e unilaterale di regolare le fattispecie inedite di "stabile organizzazione virtuale" distanziandosi (e anticipando) il percorso di condivisione internazionale di un problema strettamente connaturato all'evolversi della *digital economy*.

Particolari criticità sul piano tecnico e sostanziale sono già state più volte segnalate da Confindustria anche con riferimento all'imposta sulle transazioni digitali (c.d. "*web tax*").

Qualora tale misura divenisse operativa nel suo attuale impianto, ne deriverebbero certamente ripercussioni negative sul piano economico e gestionale per la generalità delle imprese residenti in Italia che sviluppano o anche che semplicemente utilizzano servizi digitali. Ciò a prescindere dalla presenza di quei profili di rischio di erosione delle basi imponibili generalmente imputati alla *digital economy* che le norme in commento si propongono esplicitamente di contrastare.

Gli oneri informativi ed i costi amministrativi derivanti dalla nuova imposta che verrebbero posti a carico delle imprese italiane appaiono del tutto sproporzionati e ingiustificati.

	<p>Trattamento di dati personali (Art. 1, commi 1022 e 1023) La legge ha introdotto a carico dei soggetti che, mediante strumenti tecnologici e innovativi, effettuano trattamenti di dati personali finalizzati al perseguimento di un legittimo interesse, l'onere di informare preventivamente il Garante privacy. Nei 15 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, l'Autorità effettuerà un'istruttoria e, in base alle risultanze, abiliterà, rinvierà ovvero inibirà il trattamento; trascorsi i predetti 15 giorni senza una risposta da parte del Garante privacy, il titolare può procedere al trattamento. Tale previsione è destinata a incidere su una larghissima gamma di destinatari, dal momento che il perseguimento del legittimo interesse costituisce, tra l'altro, la principale base giuridica dei trattamenti dei dati personali in ambito lavoristico. Peraltro, tale approccio appare in contrasto con lo spirito del nuovo Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali (applicabile dal 25 maggio 2018) che, infatti, introduce in ambito privacy la cd. <i>accountability</i>, eliminando ogni adempimento abilitativo preliminare (es. autorizzazione, notificazione, verifica preliminare) nei confronti del Garante privacy. La misura non risulta esser stata oggetto di valutazione o di stima da parte del Legislatore.</p> <p>Confcommercio Si segnalano oneri amministrativi introdotti e relativi all'obbligo, per il datore di lavoro, di dotarsi di uno degli strumenti previsti dalla normativa per effettuare il pagamento della retribuzione.</p> <p>Confartigianato (art. 1, comma 1154) La norma proroga al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede la tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro.</p>
<p>Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.</p>	<p>Confindustria Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica (scaduta il 12 marzo) un Provvedimento di attuazione sugli obblighi di notifica a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 11/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 218/2017. Si tratta dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato (cfr. art. 2 comma 2 lettera m), punti 1 e 2 del decreto legislativo 11/2010) e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica (cfr. art. 2 comma 2 lettera n), del decreto legislativo 11/2010) che intendono offrire, alle condizioni previste dalla normativa, anche operazioni di pagamento. In merito al documento posto in consultazione, con riferimento alla prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento, si ritiene eccessivamente onerosa, sia in termini operativi che di costo, la richiesta di certificare le informazioni da inviare attraverso un revisore indipendente. Con riferimento alle notifiche successive, si ritiene altresì eccessivamente onerosa la notifica annuale delle informazioni sul volume d'affari.</p>
<p>Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (art. 9-bis)</p>	<p>Confindustria Estensione dello <i>split payment</i> (art. 1) Il decreto interviene sulla disciplina dello <i>split payment</i>, meccanismo finalizzato a contrastare le frodi di omesso versamento dell'IVA sulle forniture nei confronti degli enti pubblici. Tale meccanismo è stato introdotto nel nostro Paese ad opera della Legge di Stabilità 2015, in deroga rispetto alle ordinarie</p>

regole di riscossione dell'IVA e su espressa autorizzazione del Consiglio Europeo (fino al 31 dicembre 2017).
Con il decreto, lo *split payment* viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 e viene esteso anche alle società controllate dalla PA, sia a livello centrale che locale, nonché alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.
Considerando che il meccanismo dello *split payment* genera consistenti crediti IVA in capo alle imprese che forniscono la PA, l'allargamento dell'ambito soggettivo di applicazione della misura rischia di acuire il problema dei ritardi nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti fiscali nel nostro Paese.
Inoltre, si rilevano oneri a carico delle imprese connessi con la necessità di chiarire l'ambito soggettivo della misura, in special modo nella sua prima fase di applicazione.
Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (c.d. *web tax*) (articolo 1-bis)
Con l'articolo 1-bis è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura riconducibile ad un'inedita forma di interpello qualificatorio, finalizzato alla verifica della presenza di stabili organizzazioni in Italia che, diversamente dagli istituti preesistenti, essenzialmente orientati ad una valutazione preventiva di situazioni incerte (cfr. articolo 31-bis del DPR n. 600/1973 o articolo 11 della L. n. 212/2000), dovrebbe esplicitare i suoi effetti anche retroattivamente.
In termini di nuovi oneri informativi e nuovi costi amministrativi, la disciplina appare in grado di incidere solo in capo ad una ristretta cerchia di soggetti.
Non è tuttavia possibile esprimere, in questa fase, un giudizio più puntuale riguardo tali possibili impatti in assenza delle necessarie disposizioni attuative, affidate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non ancora emanato. Ciò nondimeno si osserva la presenza nelle norme primarie di varie criticità e disallineamenti rispetto alla normativa fiscale esistente, nazionale e non, che potrebbero generare in futuro complessità e incomprensioni. In particolare va evidenziato come l'introduzione della procedura di cui all'articolo 1-bis abbia concorso alla costruzione, nel corso del 2017, di un quadro di interventi in materia di tassazione dell'economia digitale, essenzialmente orientato a colpire fenomeni patologici di elusione ed evasione fiscale, che avrebbe richiesto maggiore omogeneità e coordinamento.

Modifiche all'esercizio della detrazione (art. 2)
La misura ha significativamente ridotto il termine entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture di acquisto, che è passato da un minimo di 28 mesi a 4 mesi.
Tale modifica è stata motivata dalla necessità di agevolare l'incrocio dei dati comunicati da clienti e fornitori, nell'ambito delle comunicazioni dei dati delle fatture. L'intervento, pertanto, sposta sulle imprese l'onere di efficientare l'adempimento di comunicazione, gravando sulle stesse con significativi costi di adeguamento dei sistemi informatici gestionali dovuti alla riduzione dei tempi di adempimento.
Inoltre, si rileva che, nonostante gli apprezzati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n.1/2018, la nuova disciplina sulla detrazione IVA mette a rischio l'esercizio alla detrazione, circostanza che comporterebbe un ulteriore aggravio economico a carico delle imprese.

Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni (art. 3)
La norma introduce regole più restrittive per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali (imposte dirette, IVA e IRAP) direttamente con tributi di diversa natura.
In particolare, viene ridotto il limite di importo del credito fiscale la soglia da 15.000 euro a 5.000 euro oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione, deve richiedere l'apposizione di un visto di conformità sulla relativa dichiarazione da parte di intermediari abilitati (CAF imprese, professionisti), ovvero, per le società soggette al controllo

	<p>contabile, da parte dei soggetti tenuti ad esercitare tale controllo.</p> <p>Inoltre, si prevede l'obbligo generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i canali telematici (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.</p> <p>Tale intervento comporterà maggiori oneri, soprattutto in capo alle piccole imprese, le quali saranno tenute a sostenere i maggiori costi per l'ottenimento del visto da conformità da intermediari abilitati per la fruizione in compensazione di crediti fiscali di modesto ammontare.</p> <p>Zona Franca Urbana (art. 46)</p> <p>La norma introduce delle agevolazioni fiscali per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e 2017, per sostenere le attività economiche locali e per attrarre nuovi investimenti.</p> <p>Con la successiva circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa, nonché sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle singole imprese.</p> <p>Transfer pricing (art.59)</p> <p>Le disposizioni recate dall'articolo 59, comma 1, appaiono positive per le imprese nella misura in cui raccordano le norme nazionali a criteri internazionalmente condivisi, agevolando l'adeguamento del nostro ordinamento ai più recenti sviluppi in ambito OCSE, che hanno ribadito la validità del principio dell'<i>arm's lenght</i>, esplicandone ulteriormente l'applicazione (Azioni 9-10 BEPS).</p> <p>Merita di essere sottolineata la facoltà concessa da tali disposizioni al MEF di emanare, tramite apposito decreto, linee guida che recepiscano nel nostro ordinamento le <i>best practices</i> internazionali, superando indicazioni di prassi ormai datate. Un'adeguata definizione di tali linee guida (attualmente in elaborazione e in consultazione aperta) è in grado di produrre miglioramenti significativi in termini di oneri informativi e amministrativi sulle imprese, in particolare in relazione alle attività di verifica della corretta applicazione della disciplina del <i>transfer pricing</i>.</p> <p>Analogo giudizio positivo può essere espresso, in linea generale, per il contenuto del comma 2 del medesimo articolo 59, contenente disposizioni che possono efficacemente concorrere alla riduzione degli oneri posti a carico delle imprese nei percorsi, talvolta complessi e accidentati, per il superamento di fenomeni di doppia imposizione internazionale.</p> <p>Particolari benefici possono derivare dalla facoltà concessa alle imprese residenti di presentare istanze per il riconoscimento unilaterale in Italia delle rettifiche in aumento dei redditi imponibili operate all'estero. Gli impatti positivi in termini di semplificazione dipenderanno tuttavia in larga misura dal contenuto di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate cui sono rimesse modalità e termini di presentazione delle istanze di rettifica, Provvedimento che risulta attualmente in fase di emanazione.</p> <p>CNA</p> <p>Gli effetti della diminuzione di oneri amm.vi si verificheranno a partire dal 2019.</p>
<p>D Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.</p>	<p>Confartigianato</p> <p>Eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, dell'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.</p>

<p>Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili</p>	<p>Confindustria</p> <p>Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter) Pur ritenendo apprezzabile il provvedimento di febbraio (n. 29190), con cui l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle misure di semplificazione contenute nell’articolo 1-ter in oggetto, Confindustria ritiene ci siano ancora interventi da attuare per rendere più facilmente fruibile lo strumento dello spesometro.</p> <p>Estensione Split payment (art. 3) Dopo il significativo aumento del campo soggettivo di applicazione dello <i>split payment</i> introdotto, qualche mese prima dal DL n. 50/2017, la norma amplia nuovamente il campo estendendolo a tutte le società controllate della pubblica amministrazione.</p> <p>Come in precedenza, la misura contribuirà ad aumentare ulteriormente l'importo dei crediti IVA in capo ai fornitori e di conseguenza il numero delle procedure di rimborso prioritario. Inoltre, l'ennesima modifica del perimetro soggettivo di applicazione dello <i>split payment</i>, comporta alle imprese oneri connessi con le difficoltà di individuazione dei soggetti coinvolti e con il continuo aggiornamento dei sistemi di fatturazione.</p> <p>Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori docenti e ricercatori (art. 8-bis) Le disposizioni di cui all’articolo 8-bis intervengono, per il terzo anno consecutivo, sul regime dei lavoratori rimpatriati – dopo le modifiche già introdotte con la Legge di Bilancio 2016 e la Legge di Bilancio 2017.</p> <p>I ripetuti interventi hanno incrementato, nella maggior parte dei casi, la complessità di una disciplina che doveva, invece, razionalizzare e riassorbire le differenti agevolazioni esistenti per il rientro dei lavoratori.</p> <p>In questa ottica appare positiva, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 che riassume i principali regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, nonché la successiva guida dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018 che fornisce utili indicazioni sugli adempimenti richiesti alle imprese.</p> <p>Sottoscrizione con firma digitale di atti di natura fiscale concernenti le imprese (art. 11-bis) La disposizione risulta positiva in considerazione del possibile impatto in termini di semplificazione operativa delle procedure di trasferimento o organizzazione delle imprese.</p> <p>Disposizioni in materia di riscossione (art. 19-octies) Le norme in materia di riscossione dei primi due commi hanno carattere procedimentale e non sembrano di particolare rilevanza.</p> <p>Risulta poco chiaro l’ambito applicativo della disposizione che estende all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il termine di 120 giorni previsto per le procedure esecutive nei confronti degli Enti pubblici economici.</p> <p>Si ritiene condivisibile la disposizione che esonera il contribuente dall’obbligo di stampare i registri IVA tenuti tramite sistemi elettronici.</p>
---	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.</p>	<p>Confindustria Premessa la non condivisione di entrambe le modifiche legislative apportate con il decreto legge n.25/2017, si segnala che il nuovo sistema di comunicazione per i voucher è stato ritenuto dalle imprese complesso e di non facile utilizzo.</p> <p>CNA¹ Gli oneri amministrativi sono analoghi a quelli previsti dalla precedente normativa. Sono aumentati invece gli oneri economici per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggior costo orario della prestazione lavorativa; • obbligo di remunerare almeno 4 h./g. di lavoro; • caricamento di oneri gestionali della piattaforma INPS (+1%). <p>Confartigianato La norma abroga l'intera disciplina del lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015), a partire dal 17 marzo 2017, prevedendo l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso. Di conseguenza sono venuti meno i relativi obblighi di comunicazione, ovvero l'obbligo preventivo di comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro a carico dei committenti imprenditori o professionisti (comunicazione tramite posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della singola prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, l'ora di inizio e di fine della prestazione).</p>
<p>Legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.</p>	<p>Confindustria Si segnalano le seguenti criticità per quanto riguarda la comunicazione da effettuare in relazione al lavoro agile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nell'allegato excel la data da inserire nella cella con formato giorno-mese-anno, per essere accettata, deve essere inserita col formato ora; 2) non è possibile effettuare l'invio massivo: al termine della procedura esce una schermata con la scritta "errore imprevisto" (infatti non vengono rilasciate ricevute). <p>Confartigianato A carico dell'impresa è previsto l'obbligo di comunicazione obbligatoria relativa all'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" e alle sue modificazioni.</p> <p>Confcommercio</p>

¹ Si ricorda che non rientrano nella definizione di "onere informativo" né gli oneri di natura economica e fiscale né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti.

	Nella relazione del Ministero viene individuato un generico onere di compilazione e trasmissione delle comunicazioni obbligatorie sullo <i>smart working</i> . Tuttavia, andrebbe evidenziato lo specifico obbligo di invio dei <u>singoli accordi individuali</u> .
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (art. 54-bis)	<p>Confartigianato La norma introduce il c.d. contratto di prestazione occasionale per disciplinare le prestazioni occasionali rese nei confronti di aziende e professionisti. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Istituto, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso pattuito per la prestazione. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La piattaforma telematica consente, inoltre, al prestatore o all'utilizzatore, di confermare, al termine della stessa, l'avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera. Ai fini della gestione dei pagamenti l'utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.</p> <p>Confcommercio Si segnalano nuovi oneri relativi alla registrazione su piattaforma, onere di comunicazione della prestazione, onere di utilizzo pari a 4 ore.</p>
Decreto Interministeriale (Min Lavoro/MEF) del 12 settembre 2017	<p>Confartigianato L'agevolazione riguarda i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento. I datori di lavoro che intendono usufruire della decontribuzione devono inviare un'apposita istanza sul portale INPS e, preventivamente, effettuare attraverso il portale Cliclavoro il deposito telematico del contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello.</p>
D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.	<p>Confartigianato La normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro al lavoratore di un'attestazione, effettuata su modelli INPS, dello svolgimento di attività gravose ammesse al beneficio.</p>
D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.	<p>Confartigianato La normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro al lavoratore di un'attestazione, effettuata su modelli INPS, dello svolgimento di attività gravose ammesse al beneficio.</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.</p>	<p>Confartigianato Introduce aspetti sanzionatori riferiti alle violazioni della normativa citata.</p>
<p>Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».</p>	<p>Confartigianato Oltre quanto richiesto obbligatoriamente per l'indicazione dell'eventuale presenza di sostanze allergeniche, rispetto alla legislazione vigente l'opzione prescelta non introduce per le imprese nessun nuovo obbligo informativo o giuridico relativamente alla raccolta, produzione, elaborazione, trasmissione e conservazione di informazioni e documenti, tranne che per le collettività (ristoranti, bar, mense, ecc.) che sono obbligate a conservare e produrre in caso di verifica degli organi di controllo la documentazione informativa sulla presenza degli allergeni. Da segnalare l'introduzione della possibilità di diffidare l'impresa in caso di primo accertamento dell'organo di controllo con contestazione di violazioni sanabili, ad adempiere alle prescrizioni violate entro un congruo tempo. Inoltre è stata previsto che gli importi della sanzione amministrativa siano ridotti fino ad un terzo nel caso in cui sia stata una micro impresa a compiere la violazione.</p>
<p>Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza</p>	<p>Confindustria La legge ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche (art. 1, comma 125). Confindustria ha ripetutamente segnalato ai Ministeri interessati la necessità di un chiarimento volto a superare le incertezze applicative, in coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione di tali adempimenti. Sulla base delle questioni emerse, il MiSE ha formulato tre specifici quesiti al Consiglio di Stato per dirimere una serie di dubbi interpretativi. I tre quesiti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la decorrenza degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni relative all'anno 2017; • l'applicazione delle sanzioni caso di mancata pubblicazione; <p>il controllo e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità.</p>

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.	CNA² È prevista una riduzione di costi per le imprese di autotrasporto dovuta all'eliminazione di bolli, riduzione tariffa PRA e minori costi per la trascrizione del veicolo all'Acì
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Confartigianato Introdotti elementi che possono incidere sulla libera concorrenza e precludono la possibilità di partecipazione delle micro e piccole imprese.

² Si ricorda che non rientrano nella definizione di “onere informativo” né gli oneri di natura economica e fiscale né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
<p>Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.</p>	<p>Confcommercio Si segnalano nuovi oneri relativi all'integrazione dei modelli di organizzazione e di gestione (ex d.lgs. 231/2001). In particolare, l'obbligo consiste nel prevedere nei modelli di organizzazione canali che consentano di presentare segnalazioni di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.</p>

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 19 ottobre 2017, n. 155 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.	Confindustria Si segnalano: <ul style="list-style-type: none">• i diversi flussi informativi - tra i quali quello tra impresa e organismo di composizione della crisi - che dovrebbero attivarsi in costanza delle procedure di allerta;• gli oneri di adeguamento degli assetti organizzativi di numerose imprese di minori dimensioni, a fronte dell'ampliamento dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno (monocratico/collegiale)